

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Delibera n°

12

21.06.2017

OGGETTO: SCIoglimento ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE TRA l'UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO E L'UNIONE DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DELLA MONTAGNA

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 19.00 presso la sede del Comune di Arizzano sita in Via Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione ordinaria di 1^a convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente	Peso
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	x		0,46
LAVECCHIA Letizia (consigliere maggioranza Arizzano)	X		0,46
BRUSA Mauro (Sindaco Premeno)	X		0,24
BOSOTTI Marta (consigliere maggioranza Premeno)	X		0,24
MOSINI Enrico (consigliere minoranza Premeno)	X		0,24
ARCHETTI Giacomo (Sindaco Vignone)	X		0,30
SENA Loredana (consigliere maggioranza Vignone)		X	0,30
VERAZZI Magda (consigliere minoranza Vignone)		x	0,30
TOTALE			2,24

Assenti giustificati Signori: SENA Loredana e VERAZZI Magda

Il peso di 2,54 è così ripartito: Comune di Arizzano = 0,92 (pari al 46 % quarantasei per cento), Comune di Premeno = 0,72 (pari al 24 % ventiquattro per cento), Comune di Vignone = 0,90 (pari al 30 % trenta per cento).

Per la validità della seduta consiliare è necessaria la presenza di almeno cinque (5) consiglieri che devono rappresentare il peso di almeno 1,60 (uno virgola sessanta) pari al peso di 53,33 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente.

Il peso dei consiglieri presenti è di 1,94

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Arizzano Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa PAOLA MARINO ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, il Consiglio dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTI:

- l'art. 3 della L. R. 14 marzo 2014, n° 3, rubricato "Funzioni dell'Unione Montana", ai primi tre commi prevede:

1. L'Unione Montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

2. L'Unione Montana, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita:

a) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'Unione;

b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;

c) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall'art 4.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'Unione Montana svolge, in particolare, funzioni in materia di:

a) bonifica Montana;

b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-foresta/e;

c) economia forestale;

d) energie rinnovabili;

e) opere di manutenzione ambientale;

f) difesa dalle valanghe;

g) turismo in ambiente montano;

h) artigianato e produzioni tipiche;

i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;

j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;

k) informatizzazione,

l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

- l'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000 il quale prevede espressamente che " Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni ...".

- l'art. 6 della L. R. 14 marzo 2014, n° 3, rubricato "Utilizzo del fondo regionale per la montagna" al comma 1 il quale prevede:

1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:

a) una quota non inferiore all'ottantacinque per cento è ripartita tra le unioni montane:

1) in proporzione alla popolazione residente per fasce altimetriche distinte in base alla zona, alpina o appenninica, di relativa appartenenza;

2) in proporzione alla superficie delle zone montane;

3) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni;

4) in proporzione al personale già impiegato presso le comunità montane dipendente dall'unione montana;

b) una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per finalità di promozione, tutela e sviluppo delle zone montane, mediante spese e contributi ad enti e privati;

c) una quota non superiore al cinque per cento è finalizzata al finanziamento e alla realiz-

zazione di progetti strategici ad elevata valenza occupazionale per le zone montane.

- la Delibera della G. R. del Piemonte n° 40-1626 del 23/06/2015, la quale ha individuato le funzioni amministrative già di competenza delle comunità montane da conferire, ai sensi degli articoli 3, comma 2, lettera c) e 10 della L. R. n° 3/2014, alle unioni montane e ai comuni montani non inclusi in unioni montane;

- il dispositivo della predetta D.G.R. n° 40-1626 del 23/06/2015, che al successivo punto j) prevede altresì “ai sensi dell'art. 10 della L. R. n° 3/2014, l'obbligo, per le unioni montane il cui territorio non corrisponda, almeno, all'ambito territoriale di una delle comunità montane esistenti al 31 dicembre 2007, di esercitare le funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della L. R. n° 3/2014 in convenzione con altra unione montana appartenente al medesimo ambito territoriale, se esistente”;

- la delibera dell'Assemblea dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno n. 7 del 17/7/2015 con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni dell'articolo 10 dello Statuto stabilendo che l'Unione esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna ai sensi della L. R. 14 marzo 2014 n. 3 conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;

VISTI gli artt. 4 e 5 del vigente Statuto;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n.13 del 21.12.2015, con la quale è stata approvata la convenzione ex art.30 D.Lgs.267/2000 tra l'Unione Montana di Arizzano, Vignone e Premeno e l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo per la gestione in forma associata delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna;

Visto in particolare l'art.5 della predetta convenzione, che si richiama integralmente, e dato atto che con il predetto articolo si conveniva che, per lo svolgimento delle cd. “funzioni della montagna” l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo si sarebbe avvalsa del personale trasferito dalla soppressa Comunità Montana, Dott.ssa Morelli Maria Grazie, che sarebbe stata successivamente trasferita all'Unione Montana di Arizzano, Vignone e Premeno;

Richiamata la convenzione tra l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo e l'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Vignone e Premeno, per l'utilizzo a tempo pieno di personale mediante l'istituto del comando ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 della dipendente Maria Grazia Morelli;

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione n.1 del 16.01.2017, con cui si è deliberato di assumere a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza dal 01.03.2017 la Sig.ra Maria Grazia Morelli, Istruttore Amministrativo in Cat. C4, dando atto che il trasferimento della dipendente, senza soluzione di continuità, dalla Comunità montana del Verbano, trova riscontro nel conferimento alle Unione montane delle 41 funzioni montane amministrative, proprie e delegate, da parte della Regione Piemonte attraverso la D.G.R. n° 40-1626 del 23.06.2015;

Ritenute, pertanto, venir meno le ragioni per le quali è stata stipulata la convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna, in considerazione di una più efficiente ed economica gestione delle risorse finanziarie e del personale dell'Unione Montana di Arizzano, Vignone e Premeno;

Valutato, pertanto, di esercitare il diritto di recesso secondo quanto disposto dall'art.7 della convenzione: *“Il recesso di ciascuna Unione deve essere deliberato in forma definitiva*

entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo, fatti salvi diversi accordi tra le parti”;

Udita la relazione del Sindaco di Arizzano Enrico Calderoni quale Presidente;

Sentito l'intervento del consigliere Giacomo Maurizio Archetti (Sindaco di Vignone), il quale chiede di poter anticipare lo scioglimento della convenzione prima del 31.12.2017, e cioè a far data dall'assunzione da parte dell'Unione Montana di Arizzano, Vignone e Premeno della dipendente Maria Grazia Morelli (01.03.2017);

Il Presidente pone quindi in votazione l'O.d.G. con il seguente risultato:

Presenti e votanti n°:	6	quote n°:	1,94
Astenuti n°:	0	quote n°:	
Voti favorevoli n°:	6	quote n°:	1,94
Voti contrari n°:	0	quote n°:	

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, l'Assemblea

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di recedere dalla convenzione approvata con Deliberazione di Consiglio dell'Unione n.13 del 21.12.2015 per la gestione in forma associata delle funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna tra l'Unione Montana di Arizzano, Vignone e Premeno e l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della convenzione medesima, valutando, ai fini dell'anticipazione degli effetti ad un momento anteriore al 31.12.2017, un eventuale accordo con l'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo;
3. Di trasmettere la presente deliberazione all'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine del rispetto del termine di recesso stabilito dalla convenzione, con successiva votazione avente il seguente esito:

Presenti e votanti n°:	6	quote n°:	1,94
Astenuti n°:	0	quote n°:	
Voti favorevoli n°:	6	quote n°:	1,94
Voti contrari n°:	0	quote n°:	

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
arch. Enrico Calderoni

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li 30.06.2017

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino